

L.R. 9 dicembre 2004 n.11***“Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità”***

Bando per l'assegnazione di contributi a favore delle Fondazioni, Organizzazioni ed Associazioni, di cui alla L.108/96, finalizzati al sostegno al credito

Art.1**Oggetto**

1. La Regione Campania, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2004 n. 11, per sostenere l'accesso al credito promuove la costituzione e l'integrazione di speciali fondi di prevenzione dell'usura destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario.
2. Per imprese ad elevato rischio finanziario si intendono imprese a cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del finanziamento stesso.

Art. 2**Soggetti Beneficiari**

1. Possono accedere ai contributi le Fondazioni e le Associazioni antiusura:
 - in possesso del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato o iscritte nell'apposito elenco tenuto a cura del Ministro del tesoro;
 - aventi tra i propri scopi quello della prevenzione del fenomeno dell'usura;
 - che abbiano una sede legale sul territorio della Regione Campania;
 - che dimostrino di aver operato almeno nell'ultimo biennio a sostegno delle vittime;
 - che, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108, costituiscano speciali fondi di prevenzione dell'usura destinati a garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario.

Art.3**Requisiti**

1. Le Fondazioni e le Associazioni, di cui al precedente articolo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e dei sottoindicati requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime.
2. **Requisiti patrimoniali.** Il livello minimo di patrimonio viene determinato nelle seguenti misure:
 - -€ 25.822,84 per le associazioni indipendentemente dall'ambito di operatività;
 - -€ 51.645,68 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;
 - -€ 103.291,37 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
3. **Requisito di onorabilità.** Le cariche esponentziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

- che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, o per un delitto, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
- che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
- nei cui confronti il tribunale ha applicato anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le Fondazioni e le Associazioni, possono presentare domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, indirizzata alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane - Via Santa Lucia 81-5° piano, stanza 1- 80134 Napoli. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del 30 marzo 2006.
2. Non fa fede il timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane. La Regione Campania non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, né per invio ad ufficio diverso da quello su indicato.
3. La domanda di cui al comma precedente deve comprendere le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dei dati fiscali, della sede legale ed operativa dell'Associazione o Fondazione, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali del Legale Rappresentante;
 - b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, la filiale o sportello, con i relativi codici di identificazione;
 - c) ambito territoriale di attività del Fondo speciale antiusura;
4. la domanda inoltre deve contenere:
 - a) apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti patrimoniali e di onorabilità di cui al precedente articolo 1;
 - b) una sintetica illustrazione dell'attività svolta dall'organismo e, per quelli che hanno già costituito il fondo, una descrizione in merito all'utilizzato del fondo per la prevenzione dell'usura, nonché l'ammontare del contributo richiesto;
 - c) nel caso di fondi già istituiti l'entità dello stanziamento originario del fondo;
 - d) dichiarazione contenente l'impegno ad utilizzare l'eventuale finanziamento concesso nell'esclusivo interesse del territorio della Regione Campania;

- e) l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie per i prestiti erogati dal sistema creditizio a favore dei soggetti a rischio di usura;
 - f) l'impegno alla restituzione del contributo che entro 24 mesi dalla corresponsione non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie;
 - g) l'impegno a trasmettere annualmente alla Giunta Regionale la rendicontazione sull'operatività del fondo, secondo le modalità di cui al successivo articolo 6;
 - h) l'impegno a tenere apposita distinta contabilità che consenta l'evidenziazione dell'utilizzo dei contributi regionali;
 - i) l'impegno a consentire, in ogni tempo, accesso alla contabilità da parte di funzionari regionali per eventuali controlli e verifiche;
5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale ai sensi del DPR 445/00
6. La domanda deve essere corredata:

❖ **per le Fondazioni da:**

- a) copia conforme dell'atto di riconoscimento della personalità giuridica o certificazione di iscrizione all'albo delle persone giuridiche o comunicazione relativa al numero di iscrizione presso il registro regionale delle persone giuridiche private;
- b) copia conforme dell'atto costitutivo e statuto;
- c) dichiarazione di iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero del Tesoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 11.giugno 1997, n. 315;
- d) copia conforme della o delle convenzioni con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 6 della legge 108 del 1996;
- e) nel caso di fondi già costituiti rendiconto relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno precedente con la relazione di accompagnamento;

❖ **per le Associazioni Antiusura da:**

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e statuto;
- b) dichiarazione di iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero del Tesoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 11.giugno 1997, n. 315;
- c) copia conforme della o delle convenzioni con le banche per l'attuazione delle prestazioni delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 6 della legge 108 del 1996;
- d) nel caso di fondi già costituiti rendiconto relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno precedente con la relazione di accompagnamento.

Art.5

Modalità di concessione dei contributi

1. A valere sui fondi compresi nella U.P.B. 6.23.222 bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005, ed entro l'importo di 300.000,00 euro stanziato sul cap. 306 "Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità", il Dirigente del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane - provvede, con proprio decreto, a seguito dell'attività istruttoria del competente Servizio, al riparto ed all'assegnazione agli organismi di cui all'articolo 2 del contributo regionale, dandone comunicazione agli Enti beneficiari.
2. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Lo stanziamento sarà ripartito, tra gli aventi diritto, secondo i seguenti parametri:
 - a) 30% in eguale misura fra tutti gli ammessi al riparto;
 - b) 35% in maniera direttamente proporzionale all'entità originaria del Fondo rischi di garanzia;
 - c) 35% in maniera direttamente proporzionale all'ammontare del rischio in essere per garanzie prestate al 31 dicembre dell'anno 2005.
4. Un anticipo del 50% del contributo verrà erogato contestualmente alla concessione dello stesso; il restante 50% verrà erogato dietro comunicazione del rappresentante legale dell'organismo di aver impegnato almeno il 40% del contributo concesso.

Art. 6

Rendicontazione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i beneficiari sono tenuti ad inviare al Settore competente un apposito rendiconto circa le prestazioni di garanzia effettuate su operazioni di credito.
2. La rendicontazione dovrà essere accompagnata da una relazione che illustri sinteticamente i risultati quantitativi e qualitativi dell'intervento e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero, tipologia e importo garantito delle imprese beneficiarie e istituto creditizio finanziatore,
 - b) il moltiplicatore tra importi garantiti ed entità del fondo,
 - c) le insolvenze registrate alla data del 30 settembre
 - d) la residua consistenza del fondo alla data del 30 settembre.

Art. 7

Revoca

1. La revoca del contributo è disposta qualora si verificano le seguenti condizioni:
 - a) l'organismo non presenti entro il termine stabilito la rendicontazione di cui all'art. 6 o la presenti incompleta dei dati essenziali o della documentazione richiesta;
 - b) qualora, nei due anni successivi alla concessione del contributo, questo non sia stato integralmente impegnato per la concessione delle garanzie e per la parte non impegnata le somme non utilizzate non siano state restituite alla Regione.
2. In caso di revoca, oltre alla restituzione del contributo o della parte del contributo non utilizzata, l'organismo è tenuto a corrispondere i relativi interessi al tasso legale calcolati a partire dalla data di concessione del contributo.